

REGOLAMENTO (CE) N. 238/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio («UNA») originarie, tra l'altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
- (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1911/2006 ⁽³⁾, ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento in previsione della scadenza» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento in previsione della scadenza è denominata in appresso «inchiesta in previsione della scadenza».

2. Domanda di riesame

- (3) Una richiesta di riesame intermedio parziale («il presente riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base è stata presentata da due produttori esportatori russi appartenenti alla società per azioni «Mineral and Chemical Company Eurochem», vale a dire Novomoskovskiy Azot e Nevinnomyssky Azot. Ai fini

del presente riesame le due società, dato il loro legame, sono considerate un unico soggetto giuridico («il richiedente»). La richiesta riguarda unicamente le pratiche di dumping concernenti il richiedente.

- (4) Il richiedente ha sostenuto che effettuando un confronto tra il suo valore normale e, in mancanza di esportazioni nella Comunità europea, i prezzi all'esportazione in un paese terzo appropriato, in questo caso gli Stati Uniti d'America, ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore.

3. Inchiesta

- (5) Avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, il 19 dicembre 2006 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (6) Il riesame era limitato all'esame del dumping praticato dal richiedente. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (7) La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori comunitari dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (8) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (9) Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari alla società per azioni «Mineral and Chemical Company Eurochem» e alle sue società collegate e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 311 del 19.12.2006, pag. 51.